

(N. 2213)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PANETTI, GIUA, SARTORI, PAGE, CASTAGNO, BARÀCCO, LOVERA, ROMITA, JANNACCONE, CANONICA, PARRI, CASATI, SACCO e CARMAGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1952

Finanziamento per la restaurazione dell'antico collegio « Carlo Alberto » con la costruzione di nuovi edifici per il Collegio universitario di Torino.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1951, n. 1551, prevede un aumento dei contributi per l'assistenza agli studenti universitari bisognosi e meritevoli, in omaggio al principio sancito dalla Costituzione che riconosce a tutti il diritto di fruire, anche nei gradi più alti dell'istruzione, degli Istituti culturali che la Nazione ha creato e finanzia.

In base a questa legge il 15 per cento dell'importo delle tasse e dei contributi integrativi, nonchè il terzo del contributo statale assegnato a ciascuna Università, dovrà essere devoluto all'Opera universitaria per l'assistenza collettiva e individuale degli studenti.

Tutto ciò accrescerà in forte misura gli aiuti finanziari che negli Istituti di grado universitario potranno essere accordati ai giovani più studiosi e capaci, sprovvisti di mezzi sufficienti per mantenersi agli studi superiori, e contribuirà ad accrescere la serietà ed il profitto di questi studi, dai quali, in così forte misura, dipende la preparazione delle classi dirigenti della Nazione.

Ma l'efficacia di queste provvidenze è collegata, per gli studenti che non risiedono nelle

sedi universitarie, all'esistenza di Collegi destinati ad accoglierli, nei quali essi possano attendere con profitto agli studi, vivendo in un ambiente tranquillo e sereno accanto a giovani tutti rigorosamente selezionati.

Esempio insigne di questi Collegi fu in Torino il Reale Collegio « Carlo Alberto », fondato da Vittorio Amedeo II nel 1729 e ricostituito da Carlo Alberto nel 1842. Massima tra le istituzioni del genere, che si proponevano di fornire ai giovani di modesta condizione, ma di vivace ingegno, i mezzi per coltivare gli studi superiori, esso esercitò per lunghi anni una vasta benefica funzione, godendo di molto lustro e prosperità sino a raggiungere il numero di 200 allievi. E di tale lustro e prosperità continuò a godere anche quando, requisito il palazzo di sua proprietà nella vicina città di Moncalieri, in seguito alla guerra del 1859, cessò di esistere come Collegio propriamente detto, ma continuò ad assolvere il suo compito assegnando per concorso borse di studio. L'importo iniziale delle borse di studio era di lire 60 mensili; con decreto ministeriale 21 maggio 1861 fu portato a lire 70, restando fermo a

questa cifra sino alla prima guerra mondiale; importo notevole dapprima, e poi discreto, per mantenersi agli studi. Periodo di grande decoro fu quello che precedette la guerra 1915-1918: un centinaio erano i posti di fondazione regia (vale a dire costituiti con la dotazione annua dello Stato, che ora di lire 85.000, e con qualche migliaio di lire in rendita del Debito pubblico), cui si aggiungevano altrettanti posti di fondazione privata (costituiti con lasciti di testatori vari); sempre rilevante il numero dei concorrenti, difficili gli esami e perciò rigorosa la selezione.

La crisi economica seguita alla prima guerra mondiale cominciò a determinare una progressiva evidentissima decadenza materiale e morale del Collegio « Carlo Alberto »; nè vi poneva riparo il regio decreto 13 luglio 1939, mediante il quale i posti di fondazione regia venivano ridotti a 34 per elevare le pensioni mensili a lire 250. Ma il tracollo definitivo avvenne in conseguenza della seconda guerra mondiale e della successiva svalutazione monetaria: ed infatti, rimanendo inalterate le dotazioni e le rendite, fu necessario ridurre ulteriormente il numero dei posti al fine di portare le pensioni di fondazione regia alla somma irrisoria di lire 1.785 mensili!

Per ovviare almeno in parte alla grave situazione determinatasi in seguito al tracollo del Collegio « Carlo Alberto », il prof. Renato Einaudi della Facoltà di scienze dell'Università di Torino si fece promotore, nell'immediato dopo-guerra, di un nuovo Ente, denominato Collegio universitario, avente il preciso scopo di dare gratuitamente vitto ed alloggio a quegli studenti dell'Università e del Politecnico di Torino, che risultino particolarmente meritevoli e di disagiate condizioni economiche. Questo Ente fu creato e potenziato esclusivamente ad opera di Istituti, Enti e cittadini privati del vecchio Piemonte, senza il minimo contributo da parte dello Stato, ed ottenne il riconoscimento legale con decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 aprile 1950, n. 345. Il numero dei posti, di cui oggi il Collegio universitario dispone, si aggira sul centinaio, una ventina dei quali sono riservati agli studenti del Politecnico ed una ottantina agli studenti dell'Università: rapporto questo determinato

dalle partecipazioni iniziali dei due Istituti universitari al capitale del Collegio.

Senonchè le possibilità di assistenza che offre oggi il Collegio universitario sono assai minori di quelle che offriva in passato il Collegio « Carlo Alberto », il quale disponeva, come si è detto, di circa duecento posti in un'epoca in cui il numero degli studenti universitari era di gran lunga inferiore all'attuale. Inoltre i posti del Collegio « Carlo Alberto » potevano essere assegnati indifferentemente a studenti dell'Università e del Politecnico di Torino, mentre il Collegio universitario non può ospitare, per i motivi sopra indicati, che una ventina di studenti del Politecnico: numero assolutamente insufficiente, quando si pensi che le tradizioni di questo Istituto e la sua ricostruzione nella nuova sede, premessa di un potenziamento adeguato ai programmi sempre più vasti dell'ingegneria e dell'architettura, richiameranno a Torino da ogni parte d'Italia numerosi giovani, i più distinti e meno abbienti dei quali dovranno poter essere liberati, con l'ammissione in Collegio, dalla preoccupazione di vivere lontani dalla famiglia.

Per tutte queste considerazioni le Autorità accademiche di Torino hanno studiato il problema di far risorgere il Collegio « Carlo Alberto », appoggiandone la rinascita al Collegio universitario. Il progetto, concretato fra il Rettore dell'Università, il Direttore del Politecnico ed il Direttore del Collegio universitario, consisterebbe:

1° nel dotare il Collegio universitario di nuovi locali, destinati ad ospitare gli allievi del Collegio « Carlo Alberto »;

2° nel fornire annualmente al Collegio universitario la somma necessaria al mantenimento degli allievi del Collegio « Carlo Alberto ».

Orbene, mentre quest'ultima somma potrà essere fornita al Collegio universitario dalle opere dell'Università e del Politecnico di Torino, in conseguenza delle provvidenze legislative citate in principio, è assolutamente impossibile che le stesse opere possano provvedere alle spese occorrenti per l'ampliamento dei locali del Collegio universitario; il quale, a sua volta, non può sostenere queste spese senza sacrificare interamente il capitale necessario al suo funzionamento.

Appare pertanto indispensabile che all'ampliamento dei locali del Collegio universitario provveda direttamente lo Stato, nei limiti previsti dall'articolo 1 del disegno di legge. Tale intervento dello Stato appare tanto più giustificato, quando si pensi che per la Scuola normale superiore di Pisa, istituzione altrettanto

gloriosa quanto il Collegio « Carlo Alberto », lo Stato spende annualmente una somma cospicua, mentre per la rinascita del Collegio « Carlo Alberto » le Autorità accademiche torinesi si limitano a chiedere un contributo *una tantum*, destinato alla costruzione dei locali riservati agli allievi del Collegio stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di lire 180.000.000, alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio « Carlo Alberto ».

### Art. 2.

Alla spesa, di cui al precedente articolo, si farà fronte con i fondi del bilancio del Ministero dei lavori pubblici in due esercizi consecutivi, a partire da quello successivo alla pubblicazione della presente legge.

### Art. 3.

La progettazione e direzione dei lavori, di cui ai precedenti articoli, possono essere affidate dal Ministero dei lavori pubblici al Collegio universitario di Torino.